



Oggetto: Erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'art. 57, 3° comma, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833. Anno 2008. Definizione criteri per l'anno 2009.

## LA GIUNTA REGIONALE



**SU PROPOSTA** del Presidente della Regione Lazio;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

**VISTO** l'art. 57, 3° comma, della Legge n. 833/78 che fa salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio;

**VISTO** il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 1, relativo ai livelli uniformi di assistenza, da erogarsi a carico del S.S.N. su tutto il territorio nazionale;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n.100/SCPS/15/18303 del 02.12.1994, il Ministero della Salute ha specificato che l'unico contributo erogabile a carico del FSN a favore degli invalidi di guerra e assimilati è quello relativo alle cure climatiche e che, con nota prot. 100/SCPS/15/14302 del 27.10.1995, lo stesso Ministero ha ribadito il diritto della citata categoria ai soggiorni terapeutici;

**VISTA** la circolare n. 63 del 23.12.1997 dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute in cui, vengono riportati i criteri per l'individuazione degli assistiti destinatari dei contributi di che trattasi, già specificati nel Regolamento ex ONIG n. 30 del 12.12.1975;

**VISTA** la Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 27 di approvazione del Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'Esercizio Finanziario 2008;

**VISTE** le Delibere di Giunta Regionale n. 586/01, n. 456/02, n. 313/03 e n. 470/04, n. 528/05, n. 469/2006 e n. 702/2007 con le quali, per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 sono stati stabiliti gli importi dei contributi giornalieri da erogare a cura delle Aziende Sanitarie di residenza – nell'ambito della quota capitaria di finanziamento – agli invalidi di guerra ed assimilati, ammessi al beneficio delle cure climatiche e soggiorni terapeutici;

**RITENUTO** necessario adottare i criteri di cui al Regolamento ex ONIG n. 30 del 12.12.1975, confermati dalla circolare n. 63/97 e riportati nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente Deliberazione, al fine di risolvere dubbi e disomogeneità di interpretazione da parte delle

628 12 SET. 2008 *ly*

Aziende Usl regionali in merito all'individuazione degli assistiti aventi diritto ai contributi di che trattasi;

**RITENUTO** di dover applicare, anche per l'anno 2008, i principi e le procedure contenute nell'allegato 1 alla D.G.R.L. del 14 settembre 2007, n. 702, considerato che la gran parte degli invalidi è già stata sottoposta a visita medica ai fini della concessione del contributo giornaliero per cure climatiche e soggiorni terapeutici per il 2008;

**RITENUTO** opportuno:

- confermare la erogazione del contributo giornaliero di euro 45,00, per 21 giorni, per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra ed assimilati per l'anno 2008;
- precisare che per l'anno 2008 il suddetto contributo giornaliero è estendibile anche all'accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra dal Mod. 69 rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze e per gli invalidi per servizio dal modello 69 *ter* o, comunque, dal decreto concessivo di pensione privilegiata. Il contributo giornaliero per l'accompagnatore, non inserito nel Mod. 69, nel Mod. 69 *ter* e nel decreto concessivo di pensione privilegiata, può essere concesso anche ai soggetti che a giudizio del medico della Asl a ciò deputato, siano considerati non autosufficienti;

**RITENUTO** opportuno:

- introdurre per l'anno 2009 nella procedura di rimborso da parte delle Aziende Sanitarie del Lazio, la presentazione da parte dell'assistito della ricevuta dell'avvenuto pagamento rilasciata dalla struttura ricettiva o dell'attestazione comprovante l'effettiva permanenza dell'invalido nella località climatica, il periodo di permanenza e l'eventuale presenza di un accompagnatore, rilasciata dal Sindaco o dalle autorità di pubblica sicurezza o dai carabinieri del luogo di soggiorno prescelto;
- richiedere agli invalidi che intendono usufruire delle cure climatiche o dei soggiorni terapeutici di sottoporsi preventivamente a visita medica presso un medico del SSN;



**ATTESO CHE** il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

**DELIBERA**

di stabilire, ai fini della erogazione dei contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, quanto segue:

- per l'anno 2008, il contributo giornaliero, pari ad euro 45,00, per 21 giorni, e a carico del Servizio Sanitario Regionale, per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra ed assimilati, individuati in base ai criteri di cui all'allegato 1 alla D.G.R.L. del 14 settembre 2007, n. 702, è estendibile all'accompagnatore previsto per i grandi invalidi di guerra dal Mod. 69 rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze e per gli invalidi per servizio dal modello 69 *ter* o, comunque, dal decreto concessivo di pensione privilegiata.

Il contributo giornaliero per l'accompagnatore, non inserito nel Mod. 69, nel Mod. 69 *ter* e nel decreto concessivo di pensione privilegiata, può essere concesso anche ai soggetti che a giudizio del medico della Asl a ciò deputato, siano considerati non autosufficienti;



628 12 SET. 2008 *ly*

- per l'anno 2009, gli aventi diritto al rimborso sono individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; il rimborso, da parte delle Aziende Sanitarie del Lazio, avverrà dietro presentazione da parte dell'assistito della ricevuta dell'avvenuto pagamento rilasciata dalla struttura ricettiva o dell'attestazione comprovante l'effettiva permanenza dell'invalido nella località climatica, il periodo di permanenza e l'eventuale presenza di un accompagnatore, rilasciata dal Sindaco o dalle autorità di pubblica sicurezza o dai carabinieri del luogo di soggiorno prescelto.


Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



ALLEGATO 1.doc

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

18 SET. 2008






ALLEG. alla DELIB. N. 628 lu  
DE. 2 SET. 2008

ALLEGATO I

CURE CLIMATICHE E SOGGIORNI TERAPEUTICI



Le cure climatiche e i soggiorni terapeutici sono concessi, per un periodo massimo di 21 giorni, agli invalidi che, in conseguenza delle invalidità pensionate abbiano necessità di tali terapie al fine di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali, oppure prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di residenza degli invalidi stessi.

Hanno diritto ad accedere alle cure climatiche e ai soggiorni terapeutici - circolare n. 63/1997 dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute - gli assistiti che, sulla base della documentazione presentata, siano:

- percettori di pensione vitalizia per invalidità di guerra;
- percettori di pensione vitalizia per causa di servizio;
- utenti, percettori di pensione vitalizia, equiparati da norme speciali agli invalidi di guerra;

che, alternativamente:

- 1) risultino invalidi pensionati portatori di patologia tubercolare di entità tale da aver determinato da sola l'iscrizione dalla prima alla quinta categoria;
- 2) invalidi che, sulla base della documentazione presentata, risultino percettori di pensione vitalizia per invalidità di guerra, per causa di servizio, o equiparati da norme speciali agli invalidi di guerra portatori di affezioni respiratorie di entità tale da avere determinato, da sole, l'iscrizione alla prima o alla seconda categoria;
- 3) risultino invalidi iscritti alla prima categoria di pensione per infermità non tubercolare per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell'infermità pensionata. Tra tali soggetti possono rientrare anche gli invalidi ciechi, amputati, mentali, per i quali, in sede di accertamento sanitario presso le Asl, venga riconosciuta tale necessità terapeutica.

